



GUIDA ALLE PERIZIE DI STIMA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE





**GUIDA ALLE PERIZIE DI STIMA
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

A cura della

Commissione di Studio UNGDCEC

“Enti no profit associazionismo e Sport”

(ultimo aggiornamento marzo 2024)

Fondazione Centro Studi UNGDCEC - Quaderno Knos 31

Delegato Giunta UNGDEC

Francesca Tomada

Delegati Fondazione

Vito Zarzana

Alberto Tealdi

Presidente Commissione

Cosimo Simone

Segretario Commissione

Elisa Spagnuolo

Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti membri della commissione

Giada Coco, Melissa Lonetti, Valentina Papa, Eleonora Petrazzuoli, Cosimo Simone, Elisa Spagnuolo.

SOMMARIO

Prefazione	4
Cap.1. Introduzione alle Perizie di Stima degli ETS	6
Cap.2. La perizia di stima del patrimonio anche alla luce delle interpretazioni del Notariato e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.....	9
2.1 Principi italiani di valutazione (PIV).....	15
2.2 Il processo di valutazione.....	18
Cap.3. I metodi di valutazione del patrimonio dell'ETS.....	20
3.1 Metodo finanziario, reddituale e patrimoniale.....	22
3.2 Determinazione del Patrimonio Netto con il Metodo patrimoniale.....	27
Cap.4. La struttura di una Perizia giurata di stimata per la valutazione del patrimonio di un ETS.....	34

PREFAZIONE

A cura di Francesca Tomada, Consigliere Giunta UNGDCEC.

La volontà del legislatore di riorganizzare l'intero funzionamento del mondo no-profit è stata chiara e non più prorogabile, dapprima con la riforma degli Enti del Terzo Settore, seguita da quella dello sport dilettantistico.

Il terzo settore in Italia è in costante crescita, sia in termini di numero di enti che in termini di numero di dipendenti e volontari che vi collaborano e si fonda su quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che si esprimono nei diversi settori culturali, sociali e sportivi.

Noi Dottori Commercialisti siamo coinvolti sia come privati cittadini in qualità di soggetti attivi richiesti per le nostre competenze nel mondo no profit ma anche come professionisti in qualità di collettori tra normativa e mondo sociale.

L'obiettivo di questo lavoro è proprio quello di essere un valido strumento di lavoro per tutti i colleghi che supportano, per scelta professionale o talvolta anche per mero spirito di collaborazione e di condivisione degli scopi sociali, gli enti nel percorso verso la scelta del riconoscimento della personalità giuridica.

E' centrale, anche in questa fase, il ruolo dei Dottori Commercialisti chiamati a predisporre una perizia giurata di stima per attestare che l'ente sia dotato del patrimonio minimo richiesto dal Codice del Terzo Settore.

Ringrazio personalmente gli autori che hanno messo a disposizione la loro esperienza e professionalità per la stesura, in tempi rapidi, di questo approfondimento.

Un doveroso ringraziamento al neo Presidente della Commissione di Studio "Enti no profit associazionismo e sport", Cosimo Simone, che ha colto la sfida e l'opportunità di guidare una commissione tanto laboriosa e che ha saputo coinvolgere, fin da subito, con vero Spirito Unione.

Un particolare ringraziamento ed un augurio di buon lavoro per il prossimo triennio ai codelegati della Giunta nazionale UNGDCEC Alessio Sarullo e Leonardo Nesa e ai membri del C.D.A. della Fondazione Centro Studi UNGDCEC Alberto Tealdi e Vito Zarzana.

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE ALLE PERIZIE DI STIMA DEGLI ETS

A cura di Cosimo Simone, Presidente della Commissione di Studio UNGDCEC “Enti no profit, Associazionismo e Sport”.

L’attenzione mostrata dal legislatore nel creare uno standard nazionale per l’ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore e recentemente anche per il mondo sportivo, dimostra la palese volontà di riconoscere a questo settore un’importanza strategica e sociale sul territorio e di conseguenza la necessità di dover tutelare chi, spesso al costo di un grazie, impegna il proprio tempo e le proprie risorse per il raggiungimento di scopi sociali.

Sono stati questi i motivi che hanno portato alla redazione dell’articolo 22 del D.Lgs n. 117/2017 rubricato “Acquisto della personalità giuridica” dove già al primo comma si chiarisce il cambio con il passato ed in particolare il superamento del regime concessorio previsto dal DPR n. 361 del 2000 per il riconoscimento della personalità giuridica che prevedeva il passaggio documentale da parte del Prefetto o della Regione a seconda del territorio di impatto in cui l’ente operava.

Oltre all’ente del terzo settore interessato, il ruolo centrale per il riconoscimento della personalità giuridica, e quindi il raggiungimento

dell'autonomia patrimoniale perfetta da parte dell'ente stesso, viene svolto dal Notaio il quale ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa richiedendo poi l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). I requisiti che deve possedere l'ente per l'ottenimento della personalità giuridica sono l'adeguatezza dello statuto ai sensi della normativa di riferimento ed un patrimonio minimo non inferiore a 15.000 euro per le associazioni ed un patrimonio minimo non inferiore a 30.000 euro per le Fondazioni.

Il ruolo del Dottore Commercialista diventa a questo punto il perno essenziale affinché, fatta eccezione per gli enti appena costituiti che possono mostrare un patrimonio minimo solo con la presentazione di un'attestazione bancaria di giacenze liquide in essere pari o superiori ai limiti quantitativi già richiamati nel precedente paragrafo, redigano con le proprie capacità aziendalistiche e ragionieristiche una perizia di stima sul valore complessivo dell'ente che attesti la sussistenza di un patrimonio minimo non inferiore ai limiti richiesti.

La perizia giurata di stima, redatta secondo i metodi chiariti nei capitoli successivi, avrà il compito di "fotografare" il patrimonio dell'ente in un periodo, comunque, non superiore a 120 giorni rispetto alla data di iscrizione dell'ente stesso nel Registro, rappresentando quindi la

chiave d'accesso per il riconoscimento notarile della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS (Codice del Terzo Settore).

L'articolo 22 del CTS chiarisce, pertanto, che gli enti dotati di personalità giuridica rispondono, per le obbligazioni assunte successivamente all'avvenuta iscrizione notarile dell'ente sul RUNTS dell'atto pubblico redatto, del solo patrimonio sociale dell'ente stesso, non richiedendo l'intervento del patrimonio personale degli amministratori in caso di insussistenza del patrimonio dell'ente a fronte delle obbligazioni assunte.

Sarà cura dell'ente verificare ovviamente il mantenimento della sussistenza di tutti i requisiti, in quanto la riduzione del patrimonio al di sotto della soglia minima prevista dal Codice comporterà, ai sensi del comma 5 dell'art. 22 del CTS l'attivazione senza indugio dell'organo amministrativo il quale dovrà prontamente convocare l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo dell'ente o la sua eventuale trasformazione in ente senza personalità giuridica.

CAPITOLO 2

LA PERIZIA DI STIMA DEL PATRIMONIO ANCHE ALLA LUCE DELLE INTERPRETAZIONI DEL NOTARIATO E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*A cura di Valentina Papa, Componente della Commissione di Studio
UNGCEC “Enti no profit, Associazionismo e Sport”*

Premessa

La perizia di stima giurata ha come obiettivo quello di dimostrare che l'ente è dotato del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 2017 ovvero dal Codice del Terzo Settore. Tale patrimonio minimo è necessario al fine di acquisire la personalità giuridica e, qualora ne ricorressero i presupposti, al fine di valutare il patrimonio incrementale in sede di devoluzione.

In dettaglio, il comma 4 del citato articolo dispone che: *“... Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una*

*relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro..."*¹.

¹Art. 22 - Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

2. Il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di

L'ultimo periodo del comma, quindi, stabilisce che la perizia dovrà essere necessariamente redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritto nello specifico registro tenuto dal MEF.

A tal proposito, lo studio n. 10-2022/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato che richiama la circolare n. 9/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia come alcuni Uffici Regionali richiedano all'ente del Terzo Settore, già iscritto al RUNTS, che si trova nella situazione di aver già nominato un revisore legale, di chiedere a quest'ultimo Professionista di determinare il valore del patrimonio anche attestando il bilancio d'esercizio aggiornato a non più di 120 giorni e/o un bilancio infrannuale sempre aggiornato a non più di 120 giorni. In altri termini, una volta ottenuta la documentazione contabile, il revisore incaricato dovrà effettuare una valutazione d'azienda dell'ente applicando una delle metodologie di valutazione previste, approfondite nel successivo capitolo 3.

controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Sul punto, non può essere dimenticata l'indicazione secondo cui la stima non è rilevante per le realtà che devono ancora iniziare ad operare e che sono in possesso esclusivamente del fondo di dotazione formato da disponibilità liquide e monetarie. Infatti, l'articolo 16 del D.M. n. 106/2020 dispone in maniera inequivocabile che in presenza di enti di nuova costituzione, la sussistenza del patrimonio minimo costituito da denaro deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente del Notaio ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Tale conto, precisa la norma, deve essere un conto corrente dedicato ed impignorabile; il Notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione al RUNTS e, quest'ultimo, riverserà poi le somme sul conto corrente dell'ente stesso².

² Articolo 16 - Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del Notaio

1. Il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del Codice, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato articolo 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il Notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione

Tralasciando quest'ultima casistica, si evidenzia, quindi, che la valutazione ha necessariamente ad oggetto il patrimonio dell'ente rappresentato da un valore netto derivante dalla differenza fra attivo e passivo patrimoniale ovvero: patrimonio netto = attività – passività.

Conseguentemente, dalla perizia di stima emergerà che il patrimonio dell'ente è rappresentato da una somma liquida e disponibile almeno pari all'importo indicato dal legislatore in tema di patrimonio minimo, che ricordiamo essere per le associazioni pari ad euro 15.000, mentre per le fondazioni è pari ad euro 30.000. Da sottolineare, inoltre, che il patrimonio minimo potrebbe discostare dal fondo di dotazione, stante il fatto che quest'ultimo rappresenta esclusivamente il fondo di cui l'ente può disporre al momento della costituzione, mentre il patrimonio minimo è il risultato della differenza fra le attività e le passività come precedentemente descritto.

nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice.

3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.

4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il Notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 5.

5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalità giuridica.

6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalità giuridica.

Ulteriore aspetto rilevante è la data di valutazione. Si ritiene che quest'ultima sia rappresentata non dalla data di redazione della perizia bensì dalla data a cui far riferimento per l'utilizzo dei valori del patrimonio utili alla redazione della perizia stessa.

Quando si affronta il tema della perizia di stima del patrimonio degli ETS, risulta particolarmente rilevante anche la nota del 16 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con la nota, il Ministero ha fornito importanti chiarimenti in merito ai documenti di cui il Notaio si deve dotare per attestare la sussistenza o meno del patrimonio minimo dell'ente già in possesso della personalità giuridica (ottenuta secondo le disposizioni del D.P.R. n. 361/2000) ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dello stesso nel RUNTS.

Già con la precedente circolare n. 9 del 21 aprile 2022, il Ministero aveva evidenziato la necessità di verificare la sussistenza del patrimonio minimo in un momento "non temporalmente distante" dal momento dell'invio dell'istanza di iscrizione al RUNTS e, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, il Notaio avrebbe dovuto dotarsi di documentazione idonea a supporto. Il parametro temporale richiamato sia nella circolare del 21 aprile che in quella del 16 giugno, elaborato inoltre richiamando la massima della Commissione del Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano n. 3 del 27 ottobre 2020, è quello di 120 giorni dalla presentazione della domanda e cita

espressamente quale documentazione di riferimento: “bilancio, situazione patrimoniale, perizia etc”.

2.1 Principi italiani di valutazione (PIV)

Come stabilito dall’art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 117/2017, dalla relazione di stima deve evincere un valore di patrimonio costituito da una somma liquida e disponibile almeno pari a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni. La scelta ritenuta più opportuna per la valorizzazione del patrimonio, a parere di gran parte della dottrina, è la scelta della configurazione di valore o *basis of value*. Sempre secondo la dottrina, detta valorizzazione dovrebbe essere eseguita al valore corrente di mercato o *fair value*, secondo quanto disposto dall’OIC 35.

Prima di passare alla disamina dei metodi di valutazione, si ritiene opportuno approfondire i principi di valutazione.

I principi italiani di valutazione, per brevità PIV, sono emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione. L’OIV stabilisce l’esistenza di cinque diverse configurazioni di valore di riferimento comuni a tutte le attività, che sono:

- a) valore di mercato;
- b) valore d’investimento;

- c) valore negoziale equitativo;
- d) valore convenzionale;
- e) valore di smobilizzo.

“Il valore di mercato³ di un’attività reale o finanziaria (o di entità aziendale) o di passività è il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data di riferimento dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati che operano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni (obblighi a comprare o a vendere)” - (PIV 1.6.3). Tale valore coincide con il *market value* degli IVS ed esprime il miglior prezzo ragionevolmente realizzabile dal venditore ed il prezzo più vantaggioso ragionevolmente realizzabile dall’acquirente.

“Il valore d’investimento⁴ esprime i benefici offerti da un’attività reale o finanziaria (o di un’entità aziendale) al soggetto che la detiene, o che potrà detenerla in futuro, con finalità operative o a puro scopo di investimento” (PIV 1.6.4). Tale valore, quindi, coincide con l’*investment value* degli IVS.

³ Citazione del Principio Italiano di valutazione I.6.3 emanato dall’Organismo Italiano di Valutazione – Edizione 2015

⁴ Citazione del Principio Italiano di valutazione I.6.4 emanato dall’Organismo Italiano di Valutazione – Edizione 2015

“Il valore negoziale equitativo⁵ di un’attività finanziaria o reale (o di un’entità aziendale) esprime il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata alla data di riferimento fra due o più specifici soggetti identificati, correttamente informati e concretamente interessati, bilanciando in modo equo i rispettivi interessi” (PIV I.6.5). Tale valore, quindi, coincide con l’*equitable value* degli IVS.

“Il valore convenzionale⁶ discende dall’applicazione dei criteri specifici (particolari) che sono stati fissati per la sua determinazione dalla legge e/o da regolamenti, e/o da principi contabili, o da contratti. La correttezza di tale valore discende esclusivamente dalla puntuale applicazione dei criteri medesimi” (PIV I.6.6).

“Il valore di smobilizzo⁷ è un prezzo fattibile in condizio i non ordinarie di chiusura del ciclo d’investimento, Il valore cauzionale è un particolare valore di smobilizzo ex ante. Il valore di liquidazione (ordinaria o forzata) è un particolare valore di smobilizzo” (PIV I.6.7).

⁵ Citazione del Principio Italiano di valutazione I.6.5 emanato dall’Organismo Italiano di Valutazione – Edizione 2015

⁶ Citazione del Principio Italiano di valutazione I.6.6 emanato dall’Organismo Italiano di Valutazione – Edizione 2015

⁷ Citazione del Principio Italiano di valutazione I.6.7 emanato dall’Organismo Italiano di Valutazione – Edizione 2015

Esiste poi un'ulteriore configurazione di valore che può essere utilizzata nel caso di valutazione di aziende, di partecipazioni azionarie, di singole azioni, di strumenti finanziari e di beni immateriali. Tale modalità prende il nome di **valore intrinseco o fondamentale**. Il valore intrinseco o fondamentale esprime l'apprezzamento che dovrebbe esprimere un soggetto razionale che opera sul mercato senza alcun vincolo ed in condizioni di trasparenza informativa, in funzione di determinati benefici economici offerti dall'attività e dei rischi ad essa connessi (PIV I.6.8).

2.2 Il processo di valutazione

Il processo di valutazione rappresenta l'insieme delle attività con cui un esperto arriva ad ottenere una propria opinione motivata di valore che poi rappresenta la stima del patrimonio dell'ente. Conseguentemente, il valore finale attribuito, ottenuto dall'analisi quantitativa compiuta dall'esperto, potrebbe non rilevare l'effettiva consistenza patrimoniale dell'ente, in quanto lo stesso risulta influenzato dalle scelte soggettive effettuate. Tuttavia, rappresenta un valore, raggiunto attraverso un processo complesso di valutazione delle poste attive e di quelle passive che compongono il patrimonio dell'ente.

Non essendo stati previsti obblighi redazionali delle perizie di stima del patrimonio degli ETS, si può far riferimento ai citati PIV. Secondo i

predetti principi, il professionista esprime una propria opinione di valore tale che la stessa risulti razionale, verificabile, coerente e affidabile, oltre che svolta con competenza ed in modo professionale. Le metodiche valutative che possono essere utilizzate per giungere ad una valutazione del valore possono essere molteplici; devono essere scelte in relazione alla natura ed alle caratteristiche proprie dell'ente da valutare e non possono che avere inizio con l'analisi dei libri contabili e dei dati contabili.

Inoltre, di particolare rilevanza sono le finalità della valutazione stessa. Infatti, quando si trattano le valutazioni del valore di un ETS bisogna fare un distinguo rispetto alle aziende. Queste ultime sono naturalmente orientate al profitto, mentre un ente non lucrativo è orientato naturalmente allo svolgimento di una attività da cui non viene generato alcun profitto. Conseguentemente, vista l'assenza di un vero e proprio processo produttivo, come anche indicato dalla maggior parte della dottrina, si propende per scartare i metodi finanziari e/o reddituali, mentre si ritiene attendibile il metodo patrimoniale, il più attendibile per valutare il patrimonio degli ETS.

CAPITOLO 3

I METODI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DI UN ETS

A cura di Giada Coco, Melissa Lonetti, Eleonora Petrazzuoli, Membri della Commissione di Studio UNGDCEC “Enti no profit, Associazionismo e Sport”

ed a cura di Elisa Spagnuolo, Segretario della Commissione di Studio UNGDCEC “Enti no profit, Associazionismo e Sport”

Premessa

Si stima che in Italia un valore economico di circa 84 miliardi di euro (+ 5% rispetto all'anno 2020) sia attribuibile al Terzo Settore. Il Terzo Settore è formato da privati che perseguono obiettivi sociali generalmente seguiti dalle pubbliche amministrazioni ed è per questo che allo Stato il Terzo Settore piace moltissimo.

A fronte di tali dati è comprensibile che il nostro Legislatore abbia ritenuto essenziale apportare una riforma, che ha preso avvio con la Legge n. 106/2016, finalizzata a superare una legislazione lacunosa e a tratti altamente dispersiva del Terzo Settore.

In questo nuovo contesto in cui ha preso piede la Riforma del terzo Settore, ha assunto ulteriormente rilevanza la tematica della valutazione del patrimonio degli Enti del Terzo settore e di conseguenza della sua relativa rappresentazione contabile assegnando al bilancio e a tutto ciò che ne consegue una funzione centrale.

Ai fini della presente trattazione come spiegato nel precedente capitolo 2, la valutazione si rende necessaria per la verifica della

sussistenza del patrimonio minimo dell'ente ed è a tal fine richiesta dal legislatore una relazione giurata in caso di apporto di beni diversi dal denaro (cfr. art. 22, comma 4, D.lgs. n. 117/2017).

La previsione normativa di cui al comma 4 dell'art. 22 richiama quanto statuisce l'art. 2465 cod. civ. in punto di conferimento di beni in natura nelle SRL.

Sebbene il legislatore non specifichi espressamente quali metodologie applicare nell'attività valutativa, poiché l'obiettivo della relazione giurata è quello di attestare il patrimonio dell'ente ai fini di verificarne il patrimonio minimo richiesto *ex lege*, si ritiene di facile intuizione la tipologia di metodo di valutazione più adatta allo scopo.

Esistono plurimi metodi valutativi, tra cui quelli principalmente utilizzati nella prassi professionale; quelli che saranno oggetto di esame in questo capitolo sono i seguenti:

- 1) metodo finanziario;
- 2) metodo reddituale;
- 3) metodo patrimoniale.

Nel caso di specie, tuttavia, i metodi basati su flussi di risultato futuri (num. 1 e 2) ovvero sia sulla dinamica reddituale o finanziaria, non permettono di determinare il patrimonio dell'ente in senso stretto. Al contrario di questi metodi previsionali, il metodo patrimoniale è quello che permette una valutazione aderente al dettato normativo di cui all'art. 22 CTS poiché prevede una valutazione analitica degli elementi dell'attivo e del passivo che formeranno il patrimonio complessivo dell'ETS.

Andiamo con ordine.

3.1 Il metodo finanziario, reddituale e patrimoniale

Il metodo finanziario

Il metodo finanziario è basato sulle previsioni dei flussi di cassa, ovvero sulla stima degli incassi e dei pagamenti futuri dell'azienda oggetto di stima. L'elemento fondamentale di questo metodo di valutazione è dunque identificato dalla capacità dell'azienda di produrre i c.d. flussi di cassa futuri.

È un metodo che ha la capacità di mettere a disposizione degli investitori i flussi monetari (di cassa, appunto) che residuano dopo aver effettuato gli investimenti in capitale circolante e in attività immobilizzate.

Si tratta di un metodo complesso che è caratterizzato da stime.

Infatti la *Discounted Cash Flow Analysis* (attualizzazione dei flussi di cassa) prevede il calcolo del valore attuale netto dei flussi di cassa attesi dell'azienda, scontati ad un tasso (di attualizzazione) che riflette quanto è il rischio dell'investimento. Il tasso di attualizzazione permette di "portare ad oggi" i flussi di cassa esigibili nel futuro.

Esistono due grandi categorie di metodi finanziari:

- *Unlevered* o *Asset Side*;

- *Levered* o *Equity Side*.

I metodi *Asset Side* si basano sull'attualizzazione dei flussi di cassa operativi disponibili per tutti i finanziatori dell'azienda. Questi flussi di cassa sono calcolati al lordo degli interessi passivi e scontati al costo medio ponderato del capitale WACC (media ponderata del costo del capitale proprio e del costo del capitale di terzi).

I metodi *Equity Side* si basano, invece, sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per la proprietà aziendale scontati ad un tasso – costo del capitale di proprietà (equity) – che ne riflette il grado di rischio.

Il valore di un'azienda, in base al metodo più conosciuto che si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili "*unlevered*", si ottiene applicando la seguente formula:

$$W=EV-D$$

dove:

W è l'*equity value* dell'azienda

EV è il valore del totale delle attività dell'azienda

D è il valore di mercato del debito

Entrambi i metodi, comunque, dovrebbero condurre agli stessi risultati. Tuttavia, un'applicazione efficace di tali metodi dipende dalla disponibilità e attendibilità dei dati alla base della formula della *Discounted Cash Flow Analysis*. Infatti i diversi metodi finanziari sono accumulati da una notevole soggettività dovuta alle ipotesi necessarie per stimare i *cash flow* nel periodo di riferimento e alle problematiche legate alla difficoltà di previsione dei flussi di cassa.

Il metodo reddituale

Il metodo reddituale è un metodo che si basa sull'analisi dei soli guadagni futuri cioè sulla capacità dell'azienda di generare utili in futuro. Il valore è dato dalla redditività. La sua caratteristica è che non considera affatto i dati di bilancio e il calcolo degli utili futuri è complesso e soggettivo.

A differenza dei metodi finanziari, le valutazioni nei modelli reddituali sono principalmente generate utilizzando un approccio “*equity side*” cioè un approccio al netto delle passività finanziarie.

Il metodo reddituale è un metodo razionale perché è in grado di poter rappresentare in maniera significativa la situazione aziendale ma per poter raggiungere tale obiettivo, il valutatore dovrà tenere in considerazione tre passaggi fondamentali:

- l'individuazione dell'arco temporale della stima;
- la stima dei flussi di reddito normali futuri;
- la stima del tasso di attualizzazione.

Pertanto, la formula per il calcolo del valore aziendale è la seguente:

$$W = R_1(1+i)^{-1} + R_2(1+i)^{-2} + \dots + R_n(1+i)^{-n} + VF(n)(1+i)^{-n}$$

dove:

W è il valore economico dell'azienda;

R1, R2, ..., Rn sono i redditi normali attesi;

i è il tasso di attualizzazione (remunerazione del capitale);

VF (n) è il valore finale all'ennesimo anno.

È possibile anche prevedere, in relazione all'arco temporale, una durata indefinita. In questo caso, il valore aziendale sarà dato dalla formula della rendita perpetua, ovvero:

$$W = R/i$$

dove:

R è il reddito medio normale atteso;

i è il tasso di attualizzazione.

Le valutazioni reddituali, come anticipato in precedenza, riflettono un approccio “*equity side*”. Tuttavia anche il metodo reddituale può essere utilizzato per valutazioni “*asset side*” al pari dei metodi finanziari. Secondo questo approccio il valore dell’azienda è neutralizzato dalla posizione finanziaria a differenza dell’approccio “*equity side*” che considera la posizione finanziaria come una condizione determinante del valore aziendale. Condizione che è riscontrabile nella stima dei flussi di reddito normali attesi e del tasso di attualizzazione.

Il metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale è il metodo valutativo più semplice e diretto per il calcolo del valore del patrimonio di un ente.

Va a quantificare la quantità di capitale che sarebbe necessario investire per costituire un ente con le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa composizione patrimoniale dell’ente oggetto di stima. È, quindi, un metodo che prende in considerazione i soli dati contabili reali evinti dal bilancio (o da situazione infra annuale se necessaria) e non considera i dati reddituali (non attribuisce valore, ad esempio, al goodwill). È un calcolo molto semplice e poco soggettivo che valuta le singole componenti del patrimonio aziendale al valore di mercato. Considera i singoli elementi dell’attivo e del passivo come un semplice aggregato di beni ma non è in grado di tenere in considerazione la capacità aziendale di produrre redditività.

Il principio fondante dell'utilizzo di tale metodo negli ETS sta nell'evitare sopravvalutazioni del patrimonio dell'Ente.

Metodo del Patrimonio Semplice: Metodo di valutazione che determina il valore di un'impresa sulla base della differenza tra il valore corrente delle attività materiali e immateriali (queste ultime solo se cedibili autonomamente) e il valore corrente dei mezzi di terzi⁸.

Il metodo patrimoniale semplice si sostanzia, pertanto, nella valorizzazione del Patrimonio netto rettificato (K), sulla base di questa formula:

$$W = K$$

Dove:

W è il valore dell'azienda;

K è il Patrimonio netto rettificato (patrimonio netto contabile + variazione in aumento – variazioni in diminuzione).

Se esistono *intangibles* non iscritti a bilancio (ad es. marchi) ma trasferibili, misurabili e in grado di generare utilità futura la formula è la seguente:

$$W = K + I$$

Dove:

W è il valore dell'azienda;

K è il Patrimonio netto rettificato

I è il valore dei beni immateriali

⁸ <https://www.borsaitaliana.it>

Partendo dalla situazione contabile, la valutazione patrimoniale semplice avviene scomponendo il patrimonio dell'ente in singole attività e passività. Una volta scomposto si procede integrando o rettificando le componenti della situazione contabile, in aumento o in diminuzione, in funzione di eventuali differenze fra i valori iscritti a bilancio e i valori correnti individuati dal professionista incaricato della stima.

Il valore risultante viene chiamato patrimonio netto rettificato, e rappresenta il valore dell'azienda alla data di riferimento.

3.2. Determinazione del Patrimonio Netto con il metodo patrimoniale.

Raccolta dati

Per procedere ad effettuare un lavoro di stima, è necessario per prima cosa raccogliere le informazioni inerenti all'ente. Si parte da informazioni storiche (come la lettura di Atto Costitutivo e Statuto), ripercorrendo brevemente la storia stessa dell'ente per comprenderne eventuali elementi significativi. Seguirà una attenta analisi della documentazione contabile e fiscale esistente, che dovrà essere aggiornata ad una data non anteriore a 120 giorni dalla di perizia.

È fondamentale, in questa fase, rendersi conto se l'ente dispone di un bilancio e quindi di una situazione patrimoniale o se, invece, la documentazione contabile è limitata al solo rendiconto di cassa. In quest'ultimo caso, infatti, l'attività non dovrà limitarsi alla stima delle componenti, ma sarà necessaria una vera e propria opera di "ricostruzione" della situazione patrimoniale, basandosi su evidenze oggettive, documenti disponibili ed elementi informativi forniti al professionista incaricato.

Si passa, successivamente all'analisi delle poste patrimoniali più significative, utilizzando lo schema di Stato patrimoniale (Mod. A) fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 dove andranno eliminati, invece, quei conti che non hanno contenuto patrimoniale.

Le immobilizzazioni

Le immobilizzazioni, se presenti, sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto del fondo di ammortamento. Questa categoria comprende le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e, per ogni categoria, è necessario individuare i singoli beni esistenti.

A seconda della dimensione dell'ente periziato occorrerà quindi valutare i singoli valori contabilizzati nelle immobilizzazioni cercando di "ricostruire la storia" del singolo bene per potergli attribuire un valore corretto.

Nel campo immobilizzazioni materiali è molto frequente trovare imputati i valori di terreni o fabbricati acquistati dall'ente ovvero donati allo stesso; in queste casistiche occorrerà procedere con una valutazione dell'immobile o del terreno da parte di un tecnico il quale fornirà il valore di mercato da attribuire alla posta di bilancio in fase di valutazione generale dell'ente.

Un discorso analogo lo andremo a fare nella valutazione di macchinari, attrezzature e altri beni di proprietà dell'ente che ne accrescono il valore complessivo.

Potrebbe esistere altresì la casistica in cui l'ente oggetto di perizia sia proprietario di quote di società di capitali profit. In questa circostanza occorrerà attribuire un valore corrente della partecipazione per

imputarla correttamente all'accrescimento del valore del patrimonio netto.

#quicktip1: se non fosse disponibile la situazione patrimoniale ma fossero in disponibilità beni rientranti in questa categoria, è possibile attribuire loro un valore pari al possibile "costo di sostituzione" del bene stesso, valutando sempre lo stato di conservazione del bene e la sua vita utile.

#quicktip2: se l'ente dovesse avere in disponibilità per proprietà dei beni immobili, potrebbe essere necessario far predisporre una perizia giurata di stima degli stessi da parte di un tecnico abilitato, che permetta di attribuirne un valore certo.

#quicktip2: per gli enti minori, per i quali sia stato redatto unicamente rendiconto per cassa, è necessario effettuare una conta fisica dei beni esistenti presso la sede, per poter predisporre un elenco dei cespiti e procedere, successivamente, con l'attribuzione agli stessi di un valore contabile.

Attivo circolante

Sono ricomprese, in questa categoria individuata dalla lettera C):

- le rimanenze, valutate in base alla modalità di gestione del magazzino;
- i crediti, valorizzati al reale ammontare del credito vantato;
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- le disponibilità liquide, rappresentate dalle disponibilità presenti in cassa e dal saldo dei conti correnti intrattenuti.

Per quando concerne le rimanenze, i metodi per effettuare la corretta valutazione contemplano la redazione di un inventario ed una

valutazione civilistica del valore economico delle rimanenze con i metodi FIFO, LIFO o del costo medio ponderato normalmente utilizzati nel mondo aziendalistico profit.

Voce spesso molto importante è quella dei CREDITI dove all'interno andremo ad inserire il valore dei:

1. crediti verso utenti e clienti, per i quali sarà opportuno verificare la possibilità di realizzo ed eventualmente procedere a svalutazione;
2. crediti verso associati e fondatori, analizzandone la vetustà;
3. crediti verso enti pubblici, per i quali sarà necessario verificare la delibera in forza della quale sono stati iscritti a bilancio, dopodiché sarà possibile generalmente fare una valutazione al valore nominale;
4. crediti verso soggetti privati per contributi: anche in questo caso sarà opportuno verificare la delibera o il giustificativo in virtù del quale il credito può essere iscritto e di conseguenza procedere alla relativa valutazione;
5. crediti verso enti della stessa rete associativa: occorre analizzare la fattispecie in virtù della quale si rileva la sussistenza del credito;
6. crediti verso altri enti del Terzo settore;
7. crediti verso imprese controllate: occorrerà valutare la sussistenza del credito con le stesse metodologie previste dagli OIC che si adotterebbero per le società di capitali;
8. crediti verso imprese collegate: occorrerà valutare la sussistenza del credito con le stesse metodologie previste dagli OIC che si adotterebbero per le società di capitali;

9. crediti tributari: occorrerà procedere ad una verifica sulla reale sussistenza del credito tributario, procedendo se necessario ad un'analisi dettagliata del cassetto fiscale;
10. crediti da 5 per mille: afferiscono alla valorizzazione degli importi eventualmente ancora da ricevere, con separata indicazione dell'orizzonte temporale di possibile incasso. Questi crediti, rientranti nelle prestazioni sinallagmatiche, devono essere iscritti al *fair value* se attendibile. Se la stima non fosse attendibile è necessario inserirne la motivazione all'interno della relazione di missione;
11. crediti per imposte anticipate: occorrerà valutare la sussistenza delle condizioni che li hanno resi iscrivibili a bilancio;
12. crediti verso altri: occorrerà procedere con un'analisi puntuale per verificarne la sussistenza o eventualmente procedere a svalutazione.

La stima del valore dei crediti va effettuata prestando la massima attenzione affinché non ci sia una sovrastima degli stessi tenendo quindi conto degli elementi classici della valutazione aziendale dei crediti in bilancio.

Le disponibilità liquide rappresentano, ovviamente, un dato oggettivo non soggetto a valutazioni particolari ma che dovrà essere comunque accertato mediante riscontro con l'estratto conto bancario per le disponibilità liquide presenti su conti correnti ovvero mediante il conteggio fisico delle disponibilità liquide presenti quali il denaro contante.

Il passivo patrimoniale

Procedendo all'analisi del passivo patrimoniale si dovrà prestare attenzione alla valutazione, al momento della perizia, del valore da

attribuire alla posta contabile “trattamento di fine rapporto lavorativo subordinato” essendo un dato normalmente presente al 31 dicembre di ogni anno ma che dovrà essere ragguagliato al momento della perizia.

In caso di presenza di Fondi per Rischi e Oneri, occorrerà altresì verificare che siano presenti le condizioni di sussistenza per l’iscrivibilità previsti dai Principi Contabili.

Nella voce “Debiti”, invece, sono rilevate tutte le poste passive di debito al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche. Tra i debiti sono presenti le seguenti voci:

1. debiti verso banche: occorrerà in tal caso verificare il tipo di rapporto sottostante, la durata dell’esposizione concessa, verificare in caso di mutui o finanziamenti l’eventuale presenza di garanzie, il valore attuale dei canoni a scadere, se tra le condizioni applicate sono previste eventuali ulteriori debenze;
2. debiti verso altri finanziatori: occorrerà analizzare la documentazione in virtù della quale è stato formalizzato il rapporto debitorio e le eventuali condizioni e debenze;
3. debiti verso associati e fondatori per finanziamenti: anche in questo caso occorrerà analizzare le condizioni di sussistenza del debito ed eventuali ulteriori obbligazioni nascenti;
4. debiti verso enti della stessa rete associativa: occorre verificarne non solo la sussistenza ma anche la correttezza del valore iscritto;
5. debiti per erogazioni liberali condizionate: poiché tale voce viene iscritta solo in presenza di una condizione sospensiva al verificarsi della quale l’erogazione liberale sottostante potrà considerarsi certa, sarà opportuno vagliare accuratamente le condizioni che hanno portato alla sua iscrizione;

6. acconti: occorrerà valutare la sussistenza del debito e il relativo valore di iscrizione;
7. debiti verso fornitori: sarà opportuno condurre un'analisi sulla sussistenza dei debiti e sull'eventuale vetustà, tenendo in considerazione gli eventuali tempi di prescrizione;
8. debiti verso imprese controllate e collegate: occorrerà procedere alla valutazione seguendo le indicazioni fornite dai relativi principi contabili;
9. debiti tributari: occorre valutare non solo la correttezza dei debiti iscritti, ma anche l'eventuale sussistenza di debiti tributari scaturenti dall'analisi delle posizioni fiscali dell'ente; in assenza di Stato Patrimoniale, sarà utile verificare la presenza di eventuali debiti tributari attraverso l'analisi degli estratti di ruolo o di comunicazioni di natura sanzionatoria ricevute dall'ente;
10. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: anche in questo caso non sarà sufficiente valutare la correttezza dei soli debiti iscritti, ma occorrerà valutare gli eventuali debiti scaturenti dalle posizioni previdenziali dell'ente in modo da evitare una sottostima dei debiti ed un eventuale annacquamento del capitale stimato;
11. debiti verso dipendenti e collaboratori: sarà opportuno valutare l'organizzazione del personale e il relativo inquadramento per valutare la corretta indicazione di tutte le poste ad esso riconducibili;
12. altri debiti: occorrerà fare un'analisi puntuale di tutti i debiti non riconducibili ad altre categorie.

CAPITOLO 4

LA STRUTTURA DI UNA PERIZIA GIURATA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DI UN ETS

A cura di Giada Coco e Melissa Lonetti, Membri della Commissione di Studio UNGDCEC “Enti no profit, Associazionismo e Sport”.

Come indicato nel capitolo 2 della presente trattazione, sulla base delle massime fornite dalla Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano e riprese dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare n. 9 del 21/04/2022 e precedenti e conseguenti) che a loro volta richiamano le disposizioni dell’art. 42-bis comma 2, dell’art. 22, comma 4, del D. Lgs. n. 117 /2017 e dell’art. 17 del DM 106/2020, viene redatta da parte di un revisore legale, la perizia giurata di stima per la valutazione del patrimonio di un ETS finalizzata all’iscrizione di quest’ultimo nel Registro Unico Nazionale Degli Enti Del Terzo Settore nella sezione delle Persone Giuridiche, contenente la descrizione dei beni dell’associazione, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore non è inferiore al valore minimo richiesto, secondo le disposizioni previste dall’art. 2500-ter comma 2 e dall’art. 2465 del c.c.

Proprio in virtù del richiamo agli articoli 2500-ter, comma 2 e 2465 del codice civile, la struttura della perizia ricalca quella richiesta in caso di

trasformazione di società di persone in società di capitali, nella quale il patrimonio “deve essere determinato sulla base di valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo” e deve contenere “la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione” del valore minimo richiesto dall’art. 22 del CTS.

A tal proposito la relazione di stima potrà avere il seguente indice:

Capitolo 1

PREMESSA

Premessa

1. Oggetto e finalità dell’incarico
2. Notizie relative all’Ente
3. Caratteristiche dell’attività svolta dall’Associazione
4. Data di riferimento
5. Documentazione esaminata

Capitolo 2

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Le note metodologiche e i limiti;
2. Scelta del metodo di valutazione

Capitolo 3

METODO DI VALUTAZIONE

1. Valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi
2. Stima del Patrimonio
3. Determinazione del patrimonio netto

Capitolo 4

CONCLUSIONI

Nelle premesse sarà opportuno indicare le generalità del revisore, dell'ente incaricante e dell'oggetto della relazione.

L'oggetto e le finalità dell'incarico dovranno essere poi esplicitati approfondendo le motivazioni per le quali è stata richiesta la perizia, in particolare occorrerà evidenziare che le finalità perseguite sono individuabili nei seguenti obiettivi:

- determinazione della effettiva consistenza patrimoniale dell'ente;
- accertamento che il netto patrimoniale rispetti i requisiti minimi previsti dal D.L. 117/2017 a seconda che si tratti di Associazione (15.000) o Fondazione (30.000) ovvero ai sensi del art. 14 del D.Lgs 36/2021 (10.000) per le ASD;
- impedimento di operazioni che possano determinare "annacquamento" del patrimonio.

È opportuno dare indicazione delle informazioni in possesso del revisore che riguardano l'ente, la sua forma giuridica, la composizione degli organi amministrativi e di controllo, se si tratta di ente già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2001 oppure se è in fase di prima richiesta.

Risulta rilevante approfondire la descrizione dell'attività svolta dall'ente allo scopo di sostenere le scelte effettuate dal revisore in sede di valutazione delle poste di bilancio.

Per ciò che concerne la data di riferimento dei dati presi a base della perizia, questa deve essere riferibile ad un periodo antecedente, ma sufficientemente prossimo alla data di iscrizione dell'ente nel RUNTS

nella sezione delle persone giuridiche, come chiarito nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21/04/2022.

Sotto questo profilo, il Ministero del lavoro condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo il quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili- patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della delibera di iscrizione al RUNTS nella sezione delle persone giuridiche, potendosi applicare alla fattispecie il medesimo termine previsto dall'art. 42-bis, comma 2 del Codice Civile.

In riferimento alla documentazione esaminata, come citato espressamente nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, i documenti contabili – patrimoniali di riferimento al fine della determinazione della sussistenza del patrimonio minimo sono “bilancio, situazione patrimoniale, etc.”, pertanto occorrerà fare un elenco di tutti i documenti che sono stati utilizzati a supporto della redazione della perizia.

Nel delineare le note metodologiche con le quali si è provveduto alla redazione della relazione occorre evidenziare che allo scopo di permettere la verifica notarile disposta dall'art. 16 del DL 160/2022 relativamente alla sussistenza patrimoniale di cui all'art. 22 comma 4

del D.Lgs 17/2017, secondo quanto indicato dall'articolo stesso e dalle note ministeriali del 21/04/2022, l'esperto deve adottare quei criteri di stima che consentano di valutare in modo obiettivo e prudentiale l'entità del patrimonio dell'ente, avendo riguardo allo scopo della norma in parola: il patrimonio sarà composto da poste attive e passive e la valutazione della sussistenza del patrimonio minimo non può limitarsi a verificare l'esistenza di un eventuale fondo "liquido", essendo necessario che detto fondo non sia di fatto annullato o ridotto da poste passive.

È necessario poi dare indicazione esplicita del metodo di valutazione scelto considerando le disposizioni normative e le finalità.

Per procedere alla descrizione del metodo di valutazione, occorre partire da una valutazione analitica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente oggetto di valutazione, con indicazione per ciascuna voce del valore contabile e del valore commerciale, così come indicato in maniera puntuale al capitolo 3 della presente trattazione.

Si procede poi la stima del patrimonio attraverso la redazione di una situazione patrimoniale alla data di riferimento presa a base della perizia, contenente le valutazioni effettuate dal revisore e infine si dà evidenza della verifica della sussistenza del patrimonio minimo ai fini dell'iscrizione del RUNTS ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 confrontando il totale delle attività stimate con il totale delle

passività stimate e la conseguente emersione del patrimonio netto di riferimento.

Nelle conclusioni finali si darà atto che la situazione contabile alla data di riferimento così rappresentata rispecchia nel complesso valori per attività non superiori al vero e stime delle passività non inferiori alla loro reale consistenza e presunta manifestazione futura e pertanto il revisore attesterà la sussistenza di un patrimonio non inferiore al minimo necessario per il perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la conseguente iscrizione dell'ente nella sezione delle persone giuridiche.



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

PUBBLICAZIONE CURATA
dalla Commissione di studio UNGDCEC
Enti no Profit associazioni e Sport



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC